

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DELL' ART. 7 DELLA L. R. 31. 07. 1993. N. 13.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DD. 26.09.2013.

Articolo 1.

Con il presente regolamento il Comune di Cles nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. R. 31. 07. 1993, n° 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla costituzione, dell'economicità, ragionevolezza ed imparzialità.

Articolo 2.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Articolo 3.

La giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 48 della L. R. 04.01.1993, n° 1. degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Articolo 4.

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dall'art. 5a della L.R. 04. 01. 1993. N° 1.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 47. comma 2 della L. R. 04. 01. 1993. N° 1.

Articolo 5.

Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi. A tal fine gli Enti, le associazioni ed i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, il cui ammontare è da determinarsi annualmente e direttamente in sede di adozione del bilancio di previsione, presentano entro il 31 Ottobre di ogni anno istanza di contributo redatta in conformità all'“Allegato A” e corredata dalla relazione riguardante l'attività programmata per l'anno successivo, con stima previsionale delle entrate e delle spese.

Ad esecutività del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, la Giunta comunale provvede alla concessione e liquidazione del contributo previa presentazione entro il mese di Marzo, della:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, con rendiconto finanziario;
- b) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, “Allegato C”, anche per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo.

Il pagamento del contributo, nel caso di finanziamento diretto di spese di investimento/acquisto di beni strumentali, deve essere effettuato a presentazione delle note, fatture, contabilità e simili attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di alti enti.

Articolo 6.

I settori di intervento per i quali l'amministrazione comunale può concedere contributi sono, di norma i seguenti:

- a) Culturale ed educativo.
- b) Sportivo e ricreativo.
- c) Sociale.
- d) Sviluppo turistico ed economico.
- e) Culto pubblico.
- f) Volontariato per la protezione civile (es. Corpo VV.FF. ecc.).

Articolo 7.

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:

- a) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune o della Valle di Non.
- b) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

c) di Associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e s.m. secondo il quale non si può destinare per tali iniziative un importo superiore allo 0,80% delle somme dei primi tre titoli del bilancio.

Articolo 8.

Per gli enti pubblici e privati, le Associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto e comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione redatta in "Allegato B" deve essere corredata oltre che dalla documentazione indicata al precedente articolo 5, dal programma della manifestazione od iniziativa dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione o di sostegno del Comune ad una Associazione od Istituzione riconosciuta operante a livello generale, con benefici a favore della popolazione locale (es. UNCEM, Comprensorio, Associazione trentini nel mondo, Associazione invalidi, ecc.), la liquidazione può avvenire anche prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente articolo 5.

Articolo 9.

L'intervento del comune, non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui all'art. 7. Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati, ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale,

verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestite dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10.

Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'amministrazione comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Articolo 11.

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative scolastiche ed extra scolastiche a favore degli alunni della Scuola dell'infanzia, Elementare, Media e Superiore.
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali e musicali nell'ambito del territorio comunale;

- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Articolo 12.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Gli interventi a favore della Scuola mirati a consentire un più ricco e stimolante svolgimento dell'attività didattica e culturale nell'ambito della scuola possono concretarsi anche nella fornitura diretta di materiale didattico, ovvero nella predeterminazione di una quota di contributo pro - alunno. Per tali interventi si prescinde dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 5 e sono disposti su conforme istanza dalla quale risulti anche l'insufficienza dei propri mezzi per finanziare le iniziative per le quali viene richiesto l'intervento del Comune.

Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle scuole e alle associazioni, oppure, in alternativa, l'amministrazione comunale può mettere a loro disposizione beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal comune anche mediante contributi provinciali in conformità alle previsioni normative vigenti. Tali contributi sono indicati in via generale in sede di approvazione del bilancio di previsione e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

Articolo 13.

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e sono disposti utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali, di attività fisico - motorie, di attività ricreative e del tempo libero.

Il Comune può concedere contributi "una tantum" alle società ed associazioni di cui comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, od a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori o impianti e strutture di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti in quanto compatibili, con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui al regolamento relativo alla concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva (art. 15 - L.P. 16/7/1990 n° 21) approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n° 96 dd. 07.08.1991, modificata ed integrata con delibera consiliare n° 120 dd. 15.10.1991, con la precisazione:

che i termini previsti nel menzionato Regolamento vengono sostituiti con quelli previsti all'articolo 5 del presente Regolamento e per l'anno 1996 con quelli di cui all'art. 20. comma 2.

Gli altri interventi sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

Articolo 14.

Il Comune, quale ente esponentiale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni ed associazioni locali che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, patronati dipendenti - pensionati, associazioni varie, ecc.).

Articolo 15.

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del comune, sia al di fuori di esso, purché a livello di Valle o ambito turistico, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel comune;
- b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale o l'ambito turistico;
- c) a contributi annuali a favore dell'Associazione Pro Loco e di altri Enti ed organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale (es. Consorzi di Miglioramento fondiario).

Il concorso del comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. L'amministrazione comunale può intervenire nei confronti dei consorzi di Miglioramento Fondiario operanti sul territorio comunale anche mediante contributi straordinari, in rapporto alle opere dello stesso eventualmente realizzate per il potenziamento e miglioramento della viabilità aperta al pubblico transito.

Articolo 16.

Gli interventi contributivi a favore delle parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie:

- a) Erogazione derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 92, comma 1. T.U.LL.RR.O.C.
- b) Contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della parrocchia, per la manutenzione e la conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi dell'art. 92 T.U.LL.RR.O.C. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente regolamento, la parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della parrocchia.

- c) Contributi a favore delle parrocchie quale Ente che opera per la comunità locale in senso generale, per iniziative straordinarie e non ricorrenti nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati dall'art. 1 del presente Regolamento ed art. 1 e 2 della L.R. n° 1 / 1993.

Articolo 17.

L'amministrazione comunale assegna al Corpo vigili del fuoco volontari di Cles un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954, n° 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti ed attrezzature in dotazione del corpo stesso, tenendo conto delle entrate del corpo medesimo e degli eventuali contributi.

L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di una istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento.

L'amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al corpo VV.FF. ai sensi della citata normativa.

Articolo 18.

Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare su richiesta degli organizzatori, un intervento del comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare la seguente documentazione:

- relazione illustrativa con indicata la finalità;
- preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
- dichiarazione di utilizzo di contributo come da schema predisposto (per individuare i presupposti della ritenuta fiscale).

La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.

Articolo 19.

Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato e cooperativistiche, anche con la messa a disposizione, a titolo gratuito, dei beni e servizi comunali, con le modalità e forme che saranno stabilite nei provvedimenti di concessione in uso.

Articolo 20.

NORME FINALI E TRANSITORIE.

I criteri e le modalità fissate nel presente Regolamento si applicano per la concessione di finanziamenti a partire dall'esercizio finanziario 1997.

Per l'esercizio finanziario 1996 e 1997 le domande di contributo dovranno essere presentate entro il mese di Novembre 1996 corredate dalla seguente documentazione:

- relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso, con stima previsionale delle entrate e delle spese;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, con rendiconto finanziario;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a sensi della legge n° 55/90;
- dichiarazione di utilizzo del contributo come schema predisposto, "Allegato C", anche per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo;
- copia dello statuto.

La Giunta comunale predispone annualmente i moduli per le domande di contributo a carattere ordinario e straordinario nel rispetto dei dati previsti dagli allegati A - B - C del presente regolamento.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI.

AL COMUNE DI CLES

Il sottoscritto _____
nat_ a _____ il _____ residente in _____
via _____ nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del
_____ codice fiscale _____ con
sede in _____ via _____ n° _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che l'Ente
/associazione/ comitato predetto effettuerà in codesto comune nell'anno 19____ nel settore _____
_____ secondo il programma allegato alla presente in
conformità all'art. 5 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. _____
dd. _____

Il sottoscritto dichiara che _____
(denominazione Ente/ Associazione/ Comitato)

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività dell'Ente/ Associazione/ Comitato dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;

Allega alla presente la relazione riguardante l'attività programmata per l'anno successivo con stima previsionale delle entrate e delle spese.

Si impegna a produrre, entro il mese di Marzo p.v. la seguente ulteriore documentazione:

- relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge n° 55 / 90;
- dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto "Allegato C", anche per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo.

lì _____

(firma)

Autenticazione di firma.

Allegato C

COMUNE DI CLES
PROVINCIA DI TRENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(art.4 Legge 04. 01 . 1968 n° 15)

L'anno millenovecentonovanta il giorno del
mese di agosto in questo Ufficio comunale, davanti al sottoscritto Segretario comunale/ funzionario
incaricato si è presentat... ..l.... signor
nat... a il
residente codice fiscale
legale rappresentante del
codice fiscale /P.I.V.A.con domicilio nel comune di
che avvalendosi della disposizione prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, in
sostituzione di un atto di notorietà, dichiara che l'Ente/ Comitato / Associazione di cui sopra:

- a) UTILIZZERA' il contributo che sarà assegnato dal Comune di Cles per l'acquisto di beni strumentali.
(Rientrano in tale fattispecie i contributi per il potenziamento o la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dell'Associazione/ Ente).
- b) UTILIZZERA' il contributo assegnato dal Comune di Cles in conto esercizio.
(Rientrano in tale fattispecie tutte le erogazioni liberali, le sovvenzioni, i concorsi, gli interventi finanziari e quant'altro corrisposti senza che a fronte sussista, da parte del beneficiario, una cessione di beni o una prestazione di servizi, ossia le somme erogate senza alcun carattere di corrispettività al fine di concorrere gratuitamente alle spese d'esercizio.)
- c) SVOLGE / NON SVOLGE attività produttiva di reddito di impresa ai sensi dell'art. 51 e seguenti del D. P. R . 597 / 1973 e s. m. (D. P. R. 917/ 1986):
(la dichiarazione deve essere in senso affermativo anche se trattasi di Enti non commerciali che svolgono attività commerciale in forma occasionale; es. feste campestri, mostre o spettacoli a pagamento ecc...)
- d) UTILIZZERA' il contributo che sarà assegnato dal Comune di Cles per:
.....
..... attività non di natura commerciale / di natura commerciale. (nota 1)
- e) Non ha richiesto o già ottenuto contributi da altri enti in merito all'attività oggetto della contribuzione, oppure:
- f) Ha ottenuto altri contributi a parziale copertura della spesa che risulta non finanziaria per
€.....

- g) Si impegna a non utilizzare la documentazione (fatture ecc.) riferite al presente contributo per ulteriori richieste di finanziamento.

NOTE:

- cancellare le dichiarazioni che non interessano;
- (1) la dichiarazione “d” deve specificare se l’attività contingente e specifica cui è finalizzato il contributo ha o non ha natura di attività commerciale, anche occasionale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(manifestazioni, iniziative, ecc.)

Al comune di Cles

_____ I _____ sottoscritt _____ nat _____
a _____ il _____ residente
in _____ via _____ nella sua
qualità di presidente e / o legale rappresentante de _____
_____ codice fiscale _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione in codesto Comune nel
periodo dal _____ al _____ , della seguente manifestazione / iniziativa:

_____ secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario , redatto in conformità all'art. 8 del
regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. _____ dd. _____

Il sottoscritto _____
promotore organizzativo della manifestazione / iniziativa suddetta, dichiara che :

(denominazione Ente / Associazione / Comitato)

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politica - amministrativa di alcun partito;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per manifestazione / iniziativa sopra illustrata;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate all'apporto dei componenti dell'Ente / Comitato / Associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone e che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o di altri Enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa e bilancio con stima previsionale entrate - uscite;
- b) programma dettagliato della manifestazione / iniziativa con precisazione dell'epoca e del luogo di svolgimento e relativo preventivo finanziario;
- c) copia dell'ultimo rendiconto corredato della relazione.
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge n°. 55 / 90.
- e) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto " Allegato C " , anche per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo.

Li _____

(firma)